Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 9 giugno 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 157 DEL 9 GIUGNO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **OSRAM - Società riunite Osram Edison-Clerici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1979. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate il 5 aprile 1979. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 11ª Emissione » sorteggiate il 5 aprile 1979. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1970-85 » sorteggiate il 5 aprile 1979. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 16ª Emissione » sorteggiate il 5 aprile 1979. — **P.M.B., società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1979. — **VE-TRI - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1979. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1980 » sorteggiate il 15 maggio 1979. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % - 1959-1984 » sorteggiate il 15 maggio 1979. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % - 1961-1986 » sorteggiate il 15 maggio 1979. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1979. — **Metalcastelli, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Ceramica Vip, società per azioni, in Villagnedo (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1979. — **Molino e pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1979. — **Cellograf Simp, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « L. 30.000.000 - 6 % 1962 » sorteggiate il 25 maggio 1979. — **Cellograf Simp, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « L. 70.000.000 - 6 % 1960 » sorteggiate il 25 maggio 1979. — **S.I.E.T. - Società industrie elettriche Torino, società per azioni, in liquidazione, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1979. — **Unistand, società per azioni, in Ozzano dell'Emilia (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1979. — **S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana per azioni, in Lido di Camaiore:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1979. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1979. — **VETR.I. - Vetreria italiana, società per azioni, in Carcare (Savona):** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1979. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1979. — **Società generale immobiliare Sogene, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5 % - 1960 - L. 10.000.000.000 » sorteggiate il 26 aprile 1979. — **Società generale immobiliare Sogene, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6 % - L. 15.000.000.000 » sorteggiate il 26 aprile 1979. — **I.A.N.A. - Italo americana nuovi alberghi, società per azioni; incorporata dalla Società generale immobiliare Sogene, S.p.a., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **179.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 530, 531 e 532, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia
(due scuole)

Art. 530. — Sono istituite due scuole di specializzazione in odontostomatologia; la 1ª scuola ha sede presso la II cattedra di clinica odontoiatrica, la 2ª scuola presso la I cattedra di clinica odontoiatrica.

Le scuole conferiscono il diploma di specialista in odontostomatologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi, per ciascuna scuola.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 531. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) microbiologia ed igiene orale;
3) farmacologia;
4) patologia odontostomatologica;
5) odontotecnica;
6) anestesia e chirurgia stomatologica;
7) odontoiatria conservativa I;
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

8) odontoiatria conservativa II;
9) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale I;
10) parodontologia I;
11) anatomia e istopatologia odontostomatologica;
12) odontoiatria infantile;
13) radiologia odontostomatologica;
14) ortopedia dento-maxillo-facciale I;
15) chirurgia maxillo-facciale I;
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

16) clinica odontostomatologica;
17) chirurgia maxillo-facciale II;
18) medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
19) ortopedia dento-maxillo-facciale II;
20) clinica protesica dentaria maxillo-facciale II;
21) parodontologia II;
esercitazioni pratiche.

Art. 532. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Durante gli anni di corso lo specializzando, oltre a seguire le lezioni teorico-pratiche, dovrà frequentare i reparti clinici e nell'ultimo anno effettuare esercitazione pratica nei reparti a meno che non comprovi di prestare ufficialmente servizio continuativo presso reparti universitari od ospedalieri della specialità.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Gli esami di profitto possono essere sostenuti in due sessioni annuali, secondo il manifesto della scuola.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

Ogni iscritto dovrà provvedere al proprio corredo di strumenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1979
Registro n. 43 *Istruzione, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1979, n. 180.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

terapia intensiva;
radioprotezione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1979
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **181.**

Erezione in ente morale della fondazione « Tina e Raffaello D'Elisei », in Torino.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione « Tina e Raffaello D'Elisei », in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1979
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **182.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni », in Alessandria.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni », in Alessandria, presso il comando del 21° battaglione di fanteria motorizzato « Alfonsine ».

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1979
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1978.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino « Verdicchio di Matelica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970, contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976, contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1967, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Verdicchio di Matelica » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Verdicchio di Matelica », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino di cui trattasi, del riferimento al nome del vitigno dal quale il detto vino deriva;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Verdicchio di Matelica », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, è modificato come appresso:

« Il vino "Verdicchio di Matelica" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti dai vitigni: Trebbiano Toscano e Malvasia Toscana in misura non superiore al 15% del totale ».

Art. 2.

Fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti la cui base ampelografica sia conforme a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Verdicchio di Matelica » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per informare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, dandone comunicazione al competente ufficio regionale.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvede a segnalare alla competente camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1979
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 189

(3999)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino « Greco di Tufo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970, contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976, contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il propiro decreto del 26 marzo 1970, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Greco di Tufo », ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Greco di Tufo », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino di cui trattasi, del riferimento al nome del vitigno dal quale il detto vino deriva;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Greco di Tufo », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, è modificato come appresso:

« Il vino "Greco di Tufo" deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Greco (o Greco di Tufo): dall'85 al 100%;
Coda di Volpe bianca: fino al 15% ».

Art. 2.

Fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti la cui base ampelografica sia conforme a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Greco di Tufo » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per informare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, dandone comunicazione al competente ufficio regionale.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 164

(3998)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1970, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 134, con il quale il rag. Mario Colombi è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 17 novembre 1978, con la quale il rag. Mario Colombi ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal rag. Mario Colombi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 20 novembre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1979
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 340

(5216)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979.

Nomina di due agenti di cambio presso la borsa valori di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1976, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 245, con il quale è stato indetto il concorso per il conferimento di otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 151 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso predetto;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Trieste i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Rampini dott. Roberto;
2) Brioschi dott. Davide.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1979
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 343

(5219)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1979.

Sostituzione di un membro della commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta commissione tributaria centrale;

Vista la nota n. 148/P in data 7 febbraio 1978, con la quale la commissione tributaria centrale ha comunicato che il prof. Giulio Capodaglio, docente di economia politica presso l'Università di Bologna, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro della suddetta commissione, conferitagli ai sensi del succitato art. 9, lettera *e*), che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista l'istanza in data 7 marzo 1978, con la quale l'avv. Mario Totero chiede di essere nominato membro della commissione tributaria centrale;

Ritenuto che ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che l'avv. Totero non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 e che sussistono nei suoi confronti le condizioni richieste dal secondo comma dello stesso art. 9;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Totero, è nominato membro della commissione tributaria centrale, in sostituzione del prof. Giulio Capodaglio.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti all'avv. Mario Totero, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1979
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 394

(5286)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Pro.Chim.Re. S.p.a., in Bresso.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5708 in data 16 gennaio 1978 la ditta Pro.Chim.Re S.p.a. è stata autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bresso (Milano), via Seveso, 2, prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera pervenuta in data 20 marzo 1979, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede alla ditta Pro.Chim.Re S.p.a. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Bresso (Milano), via Seveso, 2, concessa con decreto ministeriale n. 5708 in data 16 gennaio 1978.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4444)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico S. Tecla S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con propri decreti n. 2918 in data 23 dicembre 1961, n. 4620 in data 3 luglio 1969, n. 4730 in data 28 marzo 1970, la ditta Laboratorio farmaceutico S. Tecla fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Perrone di S. Martino, 2 (ex via Serrani, 12), specialità medicinali chimiche, purchè registrate, preparati galenici in compresse, supposte, pomate, confetti e soluzioni in genere, specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 24 aprile 1978, con la quale la ditta rinuncia alle predette autorizzazioni per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione dell'officina farmaceutica in altra sede alla ditta Laboratorio farmaceutico S. Tecla l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici, specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Perrone di S. Martino, 2 (ex via Serrani, 12), concessa con decreti ministeriali n. 2918 in data 23 dicembre 1961, n. 4620 in data 3 luglio 1969, n. 4730 in data 28 marzo 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4446)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con propri decreti n. 4829 in data 16 dicembre 1970 e n. 5177 in data 23 marzo 1973 la ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici, Milano, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Tribiano (Milano), via Rossini, 7 (ex via Zoate), specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate, nonchè preparati galenici in compresse, confetti, sciroppi, supposte, pomate, creme, unguenti, fiale sterilizzabili e capsule;

Considerato che risultano dagli atti le dimissioni del direttore tecnico;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta abbia provveduto al pagamento delle tasse annuali di concessione governativa prescritte per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali;

Considerato che risulta dagli atti che i locali ove aveva sede l'officina farmaceutica sono ora occupati da altra ditta;

Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti per la revoca delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per la produzione nella officina farmaceutica nelle premesse indicato;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici, Milano, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Tribiano (Milano), via Rossini, 7 (ex via Zoate), concessa con decreti ministeriali n. 4829 in data 16 dicembre 1970 e n. 5177 in data 23 marzo 1973.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4445)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1979.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, in Roma.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 4 maggio 1928, n. 1167, con il quale è stato concesso ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, il riconoscimento giuridico all'Istituto di tecnica e propaganda agraria, con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1655, con il quale le funzioni di vigilanza su tale Istituto sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 19 luglio 1976, recante modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente stesso;

Visti i propri decreti in data 24 marzo 1977 e 18 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 15 aprile 1977 e n. 95 del 6 aprile 1978, concernenti la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione del sopracitato ente;

Vista la delibera in data 28 febbraio 1979 del consiglio regionale del Lazio relativa alla designazione del sig. Negri Andrea, in rappresentanza della regione Lazio ed in sostituzione del sig. Fulvio Gressi, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Negri Andrea è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, in rappresentanza della regione Lazio, per il restante periodo del triennio 24 marzo 1977-23 marzo 1980 ed in sostituzione del sig. Fulvio Gressi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

(4196)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Saturnia », in Prato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla cooperativa Saturnia, con sede in Prato, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Saturnia », con sede in Prato, costituita per rogito notaio Balestri Ugo in data 3 marzo 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Fabrizio Marchi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(4495)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1979.

Aggiornamenti delle rese in olio dei semi oleosi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 417, concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina;

Visto l'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale 18 dicembre 1975, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli da semi;

Decreta:

Articolo unico

Le rese in olio greggio del seme di girasole con guscio di origine nazionale sono stabilite come segue:

TABELLA *B*

RESA IN KG DI OLIO GREGGIO PER KG 100
DI SEMI OLEOSI NAZIONALI

SEMI OLEOSI	ESTRAZIONE IN OLIO	
	Con solvente kg	A pressione kg
Girasole con guscio	39	37

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(5023)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota n. 6829 datata 6 aprile 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Chieti fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della Cgil, sig. Giustino Rossi, dimissionario, con il sig. Antonio Santo Di Stefano;

Decreta:

Il sig. Antonio Santo Di Stefano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Chieti, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Giustino Rossi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4960)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Lonate Ceppino, Fagnano Olona e Gorla Maggiore anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 15 febbraio 1978, 11 maggio 1978, 6 settembre 1978, 11 dicembre 1978 e 7 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Lonate Ceppino, Fagnano Olona e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di nove cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) organizzazione internazionale;
2) storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
3) programmazione economica;
4) diritto delle Comunità europee;
5) storia dell'America del nord;
6) economia e politica bancaria;
7) diritto pubblico dell'economia;
8) storia del Risorgimento;
9) diritto del lavoro e legislazione sociale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5342)

Vacanza delle cattedre di diritto ecclesiastico, di storia del diritto italiano e di giustizia costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto ecclesiastico;
2) storia del diritto italiano;
3) giustizia costituzionale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5343)

Annullamento d'ufficio del provvedimento di vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

E' annullato l'avviso di vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 15 maggio 1979.

(5341)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978, n. 563, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1979, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 23, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 6 luglio 1980.

(5026)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 6 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855,20	855,20	855,40	855,20	855,20	855,20	855,30	855,20	855,20	855,20
Dollaro canadese	729,35	729,35	729,50	729,35	729,35	729,35	729,10	729,35	729,35	729,35
Marco germanico	446,06	446,06	445,75	446,06	446,06	446,06	446 —	446,06	446,06	446 —
Fiorino olandese	407,18	407,18	407,40	407,18	407,18	407,18	407,26	407,18	407,18	407,18
Franco belga	27,745	27,745	27,7350	27,745	27,745	27,55	27,755	27,745	27,745	27,75
Franco francese	192,95	192,95	192,75	192,95	192,95	192,95	194,93	192,95	192,95	192,95
Lira sterlina	1777,20	1777,20	1776,80	1777,20	1777,20	1777,20	1777,10	1777,20	1777,20	1777,20
Lira irlandese	1684 —	1684 —	1686 —	1684 —	1684 —	—	1685,50	1684 —	1684 —	—
Corona danese	154,64	154,64	154,75	154,64	154,64	154,64	154,59	154,64	154,64	154,65
Corona norvegese	164,72	164,72	164,75	164,72	164,72	164,72	164,98	164,72	164,72	164,70
Corona svedese	195,04	195,04	195 —	195,04	195,04	195,04	195,06	195,04	195,04	195,05
Franco svizzero	492,60	492,60	492,35	492,60	492,60	492,60	492,75	492,60	492,60	492,60
Scellino austriaco	60,53	60,53	60,55	60,53	60,53	60,50	60,55	60,53	60,53	60,55
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,15	17,20	17,20	17,20	17,15	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,928	12,928	12,93	12,928	12,928	12,94	12,931	12,928	12,928	12,92
Yen giapponese	3,893	3,893	3,88	3,893	3,893	3,88	3,886	3,893	3,893	3,88

Media dei titoli del 6 giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,525
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,975
» 5,50 % » » 1968-83	87,575
» 5,50 % » » 1969-84	82,625
» 6 % » » 1970-85	82,300
» 6 % » » 1971-86	79,925
» 6 % » » 1972-87	78,450
» 9 % » » 1975-90	86 —
» 9 % » » 1976-91	85,700
» 10 % » » 1977-92	88,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,900
» » » Ind. 1- 7-1979	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,600
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,800
» » » » 1- 6-1978/80	100,900
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,400
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,825
» » » 10 % 1- 1-1981	96,525
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	98 —
» » » 12 % 1- 6-1987	95,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	855,25
Dollaro canadese	729,225
Marco germanico	446,03
Fiorino olandese	407,22
Franco belga	27,75
Franco francese	192,94
Lira sterlina	1777,15
Lira irlandese	1684,75
Corona danese	154,615
Corona norvegese	164,725
Corona svedese	195,05
Franco svizzero	492,675
Scellino austriaco	60,54
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	12,929
Yen giapponese	3,884

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, a sessanta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservato agli uffici dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico a trecentotrenta posti di commesso;

Considerato che, alla data attuale, sono disponibili centonovanta posti nel ruolo del personale della carriera ausiliaria e che gli altri centoquaranta posti si renderanno disponibili dopo aver effettuato le nomine del concorso interno a coadiutore, previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa l'assoluta necessità di procedere immediatamente alla copertura dei predetti centonovanta posti;

Considerata l'esigenza di dover ripartire tali posti tra gli uffici dell'amministrazione centrale (sessanta posti) e quelli dell'amministrazione scolastica periferica (centotrenta posti) emanando provvedimenti diversi;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è già tenuto conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli, a sessanta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, riservato agli uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 2.

Gli aspiranti, di cui al precedente art. 1, debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi di istruzione elementare.

B) Avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché di vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionale all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

publica Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di publicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via E. Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Nelle domande dovranno essere elencati i titoli di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che comprovino il possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione annessa al presente decreto (allegato 2).

Ai fini della predetta valutazione il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato 2.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla suddetta commissione e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I candidati che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito o dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta legale:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni nell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non sono stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solo i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di commesso e saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale. Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova i commessi in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1979.
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 173.

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviare su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . il . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per il conferimento di sessanta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, riservato agli uffici dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure:) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale;

8) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) . ..
2) . ..
3) . ..
eccetera.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al concorso . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, .

Firma .

(La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

A) *Titolo di studio* (fino a punti 12).

1) Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda della media dei voti riportati a partire da quello superiore al minimo:

da 6,01 a 7 . punti 3
da 7,01 a 8 . » 6
da 8,01 a 9 . » 9
da 9,01 a 10 . » 12

N.B. — Non sono valutabili titoli superiori al predetto.

B) *Titolo di servizio* (fino a punti 26).

1) Servizio prestato senza demerito nella carriera ausiliaria (fino a punti 11):

a) servizio prestato presso gli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, nel quadro dei progetti predisposti dal Ministero stesso, in attuazione dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285: fino ad 1 anno, punti 3,50;

b) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali:

servizio quale agente o soldato presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, nonché i servizi militari, non di leva, prestati nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica: punti 0,60 per anno, fino a punti 3,00;

c) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*): punti 0,50 per anno, fino a punti 2,50;

d) servizio prestato come commesso presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno, fino a punti 2,00.

2) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi (fino a punti 7,50):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 0,60 per anno, fino a punti 3,00;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,50 per anno, fino a punti 2,50;

c) servizio prestato come autista presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno, fino a punti 2,00.

3) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito come operaio (fino a punti 7,50):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 0,60 per anno, fino a punti 3,00;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,50 per anno, fino a punti 2,50;

c) servizio prestato come operaio presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno, fino a punti 2,00.

La frazione di anno superiore a mesi sei si calcola per anno intero.

La frazione di anno inferiore a mesi sei e comunque non inferiore a mesi tre, si calcola la metà dell'anno intero.

I certificati comprovanti i servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 1) e alle lettere *a*) e *b*) dei numeri 2) e 3) dovranno indicare la data dell'inizio, nonché dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte.

I servizi di cui alla lettera *d*) del n. 1) e alla lettera *c*) dei numeri 2) e 3) devono essere comprovati esclusivamente dalla copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

C) *Altri titoli* (fino a punti 12):

per ciascuna specializzazione tecnica, da comprovare con la presentazione della copia autentica del relativo libretto di lavoro o da attestato rilasciato al termine della frequenza di corsi autorizzati: punti 2, fino a punti 6;

per la patente di guida di tipo *A*: punti 0,25;
per la patente di guida di tipo *B*: punti 0,50;
per la patente di guida di tipo *C*: punti 1,00;
per la patente di guida di tipo *D*: punti 1,50;
per la patente di guida di tipo *E*: punti 2,00;

per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o indetti da pubbliche amministrazioni non statali, relativi alla carriera ausiliaria: punti 1, fino a punti 2;

altri titoli non compresi nelle categorie indicate alla presente lettera *C*) e alle lettere *A*) e *B*) e relativi alle mansioni previste per la carriera ausiliaria: fino a punti 2.

(5115)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di trecentodue allievi al primo anno del 161° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni.

Vista la legge 30 novembre 1978, n 785, concernente l'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e l'aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 161° corso dell'Accademia militare di Modena di trecentodue allievi, così ripartiti:

cinquantasei al corso dell'Arma dei carabinieri;

duecento al corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);

venti al corso del servizio automobilistico;

quattro al corso del servizio di commissariato, ruolo sussistenza;

ventidue al corso del servizio di amministrazione.

Art 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici e si svolgeranno presso l'Accademia militare in Modena con inizio nel mese di ottobre 1979. La data di presentazione verrà comunicata ai vincitori del concorso dal comando dell'Accademia militare.

Fino al termine del tirocinio, che avrà la durata di un mese e mezzo, le ammissioni all'Accademia dei concorrenti idonei si intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei servizi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario della scuola di applicazione dell'Esercito, sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di Accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella *A* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi del servizio di commissariato, ruolo sussistenza, e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di Accademia, nelle materie indicate dalla tabella *B* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Tra i sottotenenti allievi provenienti dai corsi delle armi e del servizio automobilistico, che abbiano superato il corso biennale di Accademia con una qualifica particolarmente brillante nelle discipline scientifiche e che abbiano presentato esplicita domanda, potrà essere prescelta un'aliquota, non superiore ad un decimo del corso, da avviare ad ultimato biennio applicativo alle Università di Torino o di Roma, per il conseguimento della laurea in una delle discipline scientifico-matematiche utili per il transito nei servizi tecnici.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1979 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la scuola militare, costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso il centro medico legale di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo, per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica o che, dichiarati non idonei, abbiano chiesto la visita d appello, verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità.

A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per gli aspiranti al corso dell'Arma dei carabinieri, m 1,70;

per gli aspiranti ai corsi delle altre armi e dei servizi, m 1,62;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio se aspiranti all'Arma dei carabinieri, quattro diottrie se aspiranti alle altre armi e ai servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): tre diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, quattro diottrie se aspiranti alle altre armi e ai servizi;

3) astigmatismo misto: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, quattro diottrie se aspiranti alle altre armi e ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1979, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1979 e cioè nati dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1962;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1979 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire il titolo di studio prodotto della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 10.

La domanda di ammissione redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore qualora l'aspirante stesso sia minorenne, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o del funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare in Modena che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito. Il comando dell'Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1979:

a) titolo di studio originale. Il comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere all'Istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale deve anche risultare la votazione riportata.

In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1979.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (in carta bollata), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora il concorrente non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado;

l) fotograﬁa recente (in formato 4 × 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso l'ospedale militare principale di Roma, a cura di una commissione così costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale militare principale di Roma, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

I concorrenti che entro il 20 agosto 1979 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia militare entro il giorno successivo.

Per i giovani residenti all'estero, la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti e quelli non presentatisi alla visita medica, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonché i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica nonché quelli che, giudicati non idonei, abbiano chiesto la visita di appello ai sensi del precedente art. 15, verranno sottoposti ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Detto accertamento verrà effettuato presso la scuola di fanteria di Cesano di Roma subito dopo la visita medica e, per i giovani residenti all'estero, presso l'Accademia militare prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Nel periodo di effettuazione dell'accertamento psicologico ai candidati saranno forniti dall'amministrazione militare vitto e alloggio gratuiti.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 14 settembre 1979, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'esame orale avrà luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena con inizio nel mese di settembre 1979. La data di presentazione verrà comunicata ai concorrenti idonei alla prova scritta dal comando dell'Accademia militare.

Il candidato ammesso all'esame orale potrà, a domanda, completare l'elencazione in ordine di preferenza dei corsi previsti dall'art. 1 del presente bando, qualora l'elenco contenuto nella domanda di ammissione fosse incompleto.

Il programma d'esame orale è riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 28, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1979 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1979 e cioè nati dopo il 31 dicembre 1952;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al proprio comandante di Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1979:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata iscrivendo dapprima gli allievi della scuola militare e successivamente gli altri concorrenti.

Gli allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso di requisiti all'uopo richiesti.

Gli altri concorrenti dichiarati idonei agli esami di concorso saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate dal candidato, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

I posti a concorso riservati agli allievi della scuola militare, che non fossero ricoperti con detti allievi, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione o destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militari di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuito l'assegno giornaliero previsto dalla legge 22 maggio 1969, n. 240. Tale assegno non è, però, dovuto per i corsi che si ripetono.

Metà del suddetto assegno giornaliero, da servire anche per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, è versato mensilmente, a cura del comando dell'Accademia, su apposito libretto di risparmio. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi. Il deposito sul libretto sarà liquidato agli interessati all'atto della nomina ad ufficiale.

Le quote degli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in tesoreria.

Agli allievi è inoltre attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755, concernente l'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e l'aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali.

Art. 31.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro. Nessuno può esserne dispensato. Detta quota è detratta dall'importo depositato sul libretto di risparmio degli allievi.

Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul predetto libretto:

a) le spese per la manutenzione del vestiario per gli allievi non provenienti dai sottufficiali;

b) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

L'ammontare delle spese di cui alla lettera *a*) del comma precedente è fissato per l'anno accademico 1979-80 in L. 120.000 ed eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

Le eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie e i relativi importi dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 14208417 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1979
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 271

ALLEGATO 1
(Articoli 11 e 24 del bando di concorso)

Modello della domanda
di partecipazione al concorso
(in carta bollata)

Al comando Accademia militare - 41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . nato a . (provincia di . .) il . . domiciliato a . . c.a.p. . . (provincia di . . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1979-80 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3)

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di .

Unisce i seguenti documenti (4):

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

Data,

Il concorrente

(firma leggibile) (5)

---

(1) La domanda, anche se indirizzata al comando dell'Accademia militare di Modena, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri, corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio), corso del servizio automobilistico, corso del servizio di commissariato (r.s.), corso del servizio di amministrazione.

(4) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p.v. la prescritta documentazione.

(5) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

ALLEGATO 2
(Art. 20 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova saranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondenti alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche, filosofiche e letterarie, impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 6 ore.

MATEMATICA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su tre tesi del programma estratte a sorte: una di algebra, una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra.

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: m.c.d. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini.

2ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª tesi: Equazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite.

4ª tesi: Radicali: equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita

5ª tesi: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; progressione aritmetica.

Geometria.

1ª tesi: Eguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi.

3ª tesi: Calcoli di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria.

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni goniometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni goniometriche di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco, valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Brigge; risoluzione di triangoli qualsiasi, area di un triangolo.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

(5250)

Concorso per l'ammissione di cinquantadue allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755, concernente l'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e l'aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1979-80 un concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantadue allievi ai corsi della Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio militare (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

ventiquattro al corso del servizio sanitario dell'Esercito per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

otto al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

quattordici al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al primo anno della facoltà di medicina veterinaria.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forza armata in ordine al merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione Aeronautica militare di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre, durante gli studi universitari, presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di cinque anni, per gli iscritti alla facoltà di veterinaria.

E' facoltà del Ministro della difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dalla ammissione all'Accademia, per gli iscritti al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia e di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti alla facoltà di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni 1958, 1959, 1960, 1961 e 1962 ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini della ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1979, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario e veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1979, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera atte-

stante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma;

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1979;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel servizio o corpo sanitario delle tre forze armate prescelte o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

Art. 12.

La prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore, avrà luogo in Roma, nei locali della Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, ingresso principale della Fiera stessa, alle ore 8,30 *del giorno* 4 *settembre* 1979.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 13.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli e degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) da un maggiore generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso, le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultano modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1954 e successivi;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *f*), nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel primo e secondo anno dei corsi della Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Le graduatorie di merito dei concorrenti, distinte per forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per la destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro della difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o di distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia e scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati e per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 x 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro della difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al primo anno di corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo e nel secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studio.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273 e relativo decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, superati gli esami relativi all'apprendimento delle materie d'insegnamento militare e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso e in detti limiti di tempo, tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa di cui al sopracitato art. 4, non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettano la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari una ferma di anni due allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di veterinaria.

Agli allievi è concesso, a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro della difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate non è compatibile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali sono a carico dell'amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università.

Sono altresì a carico dello Stato le spese per:

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle Accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto all'art. 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi di lasciare, in tutto od in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali sono attribuiti un assegno giornaliero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari, nonchè la paga netta giornaliera di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente e guardiamarina in servizio permanente.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 18.

Art. 27.

L'importo degli assegni spettanti agli allievi e agli aspiranti ufficiali, nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonato, per metà, per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditato su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi ed aspiranti ufficiali.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente le quote di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dell'allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi o la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in Tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la potestà, *fermo restando quanto previsto a loro carico nei* casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento dalla ferma a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. L'allievo o chi esercita su di lui la potestà è obbligato a rimborsare le sole spese di mantenimento sostenute dall'amministrazione eccedenti l'aliquota dell'assegno giornaliero accantonata sul suo conto personale. I libri di testo universitari e quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'Accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art. 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1979-80 è stabilita in L. 120.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1979
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 270

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1)
. . . .
ROMA

Il sottoscritto (2) . . . . . . nato a . . . il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1979-80 per l'ammissione in qualità di allievo al primo anno del corso di (3) . . . . per la nomina ad ufficiale (4) . . . . in servizio permanente effettivo.

La forza armata di assegnazione prescelta è (5) . . . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . . . od ufficio di leva di . . . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (6) . . . .;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (7) . . . . . con la qualifica di (8) . . . .;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (9) . . . . . .

Unisce i documenti (10) . . . .

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, ...

Firma leggibile del candidato (11)
. . . .

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne (11)
. . . .

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - I Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione - Concorsi - I Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare se di medicina e chirurgia o di veterinaria.

(4) Medico o veterinario.

(5) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(7) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, reggimento, ecc.

(8) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(9) Scrivere inglese oppure francese oppure tedesco solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(10) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la prescritta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(11) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata, rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI . . . . . .

L'anno . . . . mese di . . . . sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il signor) (1) . . . . . genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2) . . . . i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'ar-

ruolamento in una delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

. I dichiaranti (o il dichiarante)
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).
(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

prescritto dall'art. 21, *lettera* n), *del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze* (in carta bollata, possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . . domiciliato a . . . . via . . . . . . n. . . mi obbligo personalmente, a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1979-80 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . . . . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Data, ...

Firma . . . . . .
(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE PER I CONCORRENTI ALL'AMMISSIONE AI CORSI DELL'ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE.

I - FISICA

1) *Tesi n.* 1:

a) sottotesi 1/*A*: l'elettricità e sua natura;
b) sottotesi 1/*B*: maniera di porre in evidenza le cariche elettriche, legge di Coulomb;
c) sottotesi 1/*C*: la luce: differenti teorie sulla natura di essa, mezzi in cui può propagarsi.

2) *Tesi n.* 2:

a) sottotesi 2/*A*: il magnetismo: magneti permanenti e non permanenti;
b) sottotesi 2/*B*: rapporti tra campo elettrico e campo magnetico;
c) sottotesi 2/*C*: il telefono. Il suono: sua natura e mezzi in cui si può propagare.

3) *Tesi n.* 3:

a) sottotesi 3/*A*: la pila di volta e l'elettrolisi;
b) sottotesi 3/*B*: differenza di potenziale ed intensità del la corrente. Effetti del passaggio di essa;
c) sottotesi 3/*C*: velocità del suono dei vari mezzi: differenza tra altezza ed intensità di esso;
d) sottotesi 3/*D*: luce bianca e luce colorata: colori dell'iride. Le lenti.

4) *Tesi n.* 4:

a) sottotesi 4/*A*: la resistenza elettrica, legge di Ohm, effetto Joule;
b) sottotesi 4/*B*: l'elettrocalamita ed il rocchetto di Ruhmkorff: applicazioni relative;
c) sottotesi 4/*C*: raggi catodici, anodici ed X: classificazione e differenze;
d) sottotesi 4/*D*: velocità della luce, relazione tra colore di essa e lunghezza d'onda

5) *Tesi n.* 5:

a) sottotesi 5/*A*: differenza tra corrente continua ed alternata. Generatori adeguati per l'una e per l'altra;
b) sottotesi 5/*B*: timbro, eco, risonanza, interferenza dei suoni;
c) sottotesi 5/*C*: riflessione e rifrazione della luce: condizioni necessarie perchè possa avvenire l'uno o l'altro fenomeno;
d) sottotesi 5/*D*: la radioattività naturale e le sue manifestazioni.

II - CHIMICA

1) *Tesi n.* 1:

a) sottotesi 1/*A*: differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze;
b) sottotesi 1/*B*: ipotesi e legge di Avogadro;
c) sottotesi 1/*C*: metalli e non metalli;
d) sottotesi 1-*D*: differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2) *Tesi n.* 2:

a) sottotesi 2/*A*: legge delle proporzioni definite;
b) sottotesi 2/*B*: legge di Boyle;
c) sottotesi 2/*C*: atomi e molecole: peso atomico e numero atomico;
d) sottotesi 2/*D*: composti del carbonio conosciuti

3) *Tesi n.* 3:

a) sottotesi 3/*A*: l'atomo e la sua struttura;
b) sottotesi 3/*B*: isotopi e isobari. La valenza;
c) sottotesi 3/*C*: gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione;
d) sottotesi 3/*D*: composti dell'azoto.

4) *Tesi n.* 4:

a) sottotesi 4/*A*: stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo);
b) sottotesi 4/*B*: gli idrocarburi aromatici;
c) sottotesi 4/*C*: esempi e concetti di isomeria;
d) sottotesi 4/*D*: cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni

5) *Tesi n.* 5:

a) sottotesi 5/*A*: classificazione periodica degli e acidi, basi e sali;
b) sottotesi 5/*B*: gli zuccheri e i polisaccaridi

III - BIOLOGIA

1) *Tesi n.* 1:

a) sottotesi 1/*A*: vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali;
b) sottotesi 1/*B*: la circolazione nei mammiferi;
c) sottotesi 1/*C*: alimenti dell'uomo e costituzione di essi

2) *Tesi n.* 2:

a) sottotesi 2/*A*: panerogamo e crittogamo;
b) sottotesi 2/*B*: protozoi e metazoi: differenze fondamentali, classificazione dei metazoi.

3) *Tesi n.* 3:

a) sottotesi 3/*A*: la sintesi clorofilliana;
b) sottotesi 3/*B*: la respirazione animale: meccanismi ed organi della medesima;
c) sottotesi 3/*C*: la nutrizione degli animali e dei vegetali

4) *Tesi n.* 4:

a) sottotesi 4/*A*: storia della vita sulla terra ed evoluzione organica;
b) sottotesi 4/*B*: lo scheletro dell'uomo e degli animali;
c) sottotesi 4/*C*: gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.

5) *Tesi n.* 5:

a) sottotesi 5/*A*: il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale;
b) sottotesi 5/*B*: l'escrezione: i reni e l'apparato urinario la pelle.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

(5249)

Concorso pubblico ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di analisi matematica.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, ed in particolare l'art. 3, secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repùbblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Visto il foglio n. 25104 del 2 febbraio 1979, con il quale l'Accademia navale comunica la cessazione dall'insegnamento del titolare della cattedra di analisi matematica prof. Landolino Giuliano;

Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale esiste la necessaria disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'Accademia navale per la cattedra di analisi matematica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di analisi matematica.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere forniti di laurea universitaria;

c) aver compiuto il 18° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso e, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 9ª Divisione, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Gli interessati, inoltre, sono tenuti ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'avere insegnato presso l'Accademia navale per almeno cinque anni;

4) copia in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengano di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio.

Membri:

due professori di ruolo dell'Accademia navale;

due professori ordinari di università, insegnanti della materia messa a concorso (uno di essi può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini).

Segretario senza voto:

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione.

Art. 6.

I lavori della commissione esaminatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora i candidati siano affetti da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra od assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente debbono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Accademia navale ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dalla legge 23 gennaio 1975, n. 29.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Per ciò che è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1979
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 347

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . . (provincia di . . .) (c.a.p. . . . . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di analisi matematica. .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . . il . . . . . .;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . . .) (1);
di non aver riportato condanne penali (2);
di possedere il seguente titolo di studio . . . . . rilasciato da . . . . . . nell'anno accademico . . .;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (4);
di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . . al . . . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . . . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (5)

. . . .

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . ., per gli impiegati di ruolo), oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(4978)

Posti d'impiego civile per coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, riservato agli ex volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e rafferme da non più di tre anni, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la notificazione in data 12 novembre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 24 novembre 1976, con la quale, ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono stati messi a disposizione, per esclusivo conferimento ai sottufficiali delle Forze armate centosessantasette posti di coadiutore dattilografo — 2ª classe di stipendio parametro 133 — nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi della Difesa;

Considerato che dei centosessantasette posti di cui alla suddetta notificazione settantanove non sono stati ricoperti da altrettanti sottufficiali in servizio permanente effettivo e precisamente: tre appartenenti all'Esercito, settantacinque alla Marina e uno all'Aeronautica;

Visto l'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente il conferimento, senza concorso, agli ex volontari della rispettiva Forza armata, congedati senza demerito, al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni, dei posti d'impiego civile riservati ai sottufficiali rimasti vacanti per mancanza di aspiranti;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1979 concernente la delega di firma agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la Difesa;

Notifica:

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi della Difesa settantanove posti di coadiutore dattilografo da conferire, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, agli ex volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni, così suddivisi:

tre per gli ex volontari dell'Esercito;
settantacinque per gli ex volontari della Marina;
uno per gli ex volontari dell'Aeronautica.

Possono partecipare al conferimento dei suddetti posti gli ex volontari che abbiano fatto domanda per l'impiego civile (prenotazione) entro sei mesi dal collocamento in congedo, come previsto dal secondo comma dell'art. 29 citato nelle premesse.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande di prenotazione.

Gli ex volontari che si trovino nelle condizioni suindicate, che intendano concorrere ai posti in questione, dovranno presentare al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda su carta bollata da L. 2.000.

La firma che gli aspiranti appongono alle domande predette deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

I candidati per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti:

saggio di copiatura con velocità libera secondo modalità e durata che saranno, al momento, stabilite e precisate ai concorrenti dalla commissione esaminatrice.

La sede, il giorno e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio posseduto (diploma di licenza della scuola media);

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) il proprio domicilio o recapito;

h) di essere disposti a raggiungere qualsiasi sede.

Agli ex volontari che saranno nominati all'impiego civile sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di L. 882.000 (parametro 120) oltre agli assegni accessori di diritto.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 23 maggio 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

(4980)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Bando di concorso per l'assegnazione di otto borse di studio di L. 1.500.000 ciascuna a studenti universitari per tesi di laurea in materia di « Miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistiche nel settore agricolo ».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 459, il quale al comma dieci stabilisce che i proventi delle sanzioni contravvenzionali per le infrazioni in materia di collocamento della manodopera in agricoltura siano destinati ad attività di studio, di ricerca e di sperimentazione dell'ispettorato del lavoro, ai fini dei miglioramenti delle tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo;

Considerata la necessità di dare inizio ad una concreta attività in materia di miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica in agricoltura;

Ritenuto che la tesi di laurea in materia di « Miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistiche nel settore agricolo » contribuisce validamente alla realizzazione delle finalità della legge in parola e ritenuto, pertanto, opportuno bandire un concorso per l'assegnazione di borse di studio a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo la tesi nella materia medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per l'assegnazione di otto borse di studio di L. 1.500.000 ciascuna per tesi di laurea in materia precisata nello stesso bando.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000, si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 2540 dell'esercizio 1978, disposta con decreto ministeriale Tesoro n. 175618 del 30 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1979, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 238, sul quale graveranno, anche, le spese occorrenti per il funzionamento della commissione esaminatrice e per la pubblicazione del bando di concorso nella misura complessiva di L. 2.000.000 (duemilioni). Le predette spese sono state impegnate con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1050.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: PUMILIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 47

(5162)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cinisello Balsamo;

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 1979 modificato parzialmente con successivo decreto del 18 aprile 1979, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1942, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cinisello Balsamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Mangiaterra Giuseppe . . . . punti 94,336 su 132
2. De Alis Angelo . . . . . » 93,706 »
3. Zaccardi Leonzio . . . . . » 86,268 »
4. Porcile Luciano . » 83 »
5. Lauletta Angelo » 80,454 »
6. Circosta Lorenzo » 80,267 »
7. Summo Vito . . » 78,923 »
8. Labriola Antonio » 78,100 »
9. Boninsegna Gilberto » 77 »
10. Giacomelli Alvaro . » 76,930 »
11. Armocida Elio » 75,556 »
12. Mangiapane Antonino . » 75,287 »
13. Filippi Davide . . » 75,275 »
14. Pompeo Luigi . . » 73,650 »
15. Sorbo Giuseppe » 73,476 »
16. Recchia Ezio . » 73,177 »
17. Visone Aniello . » 72,845 »
18. Cresta Primo . » 72,738 »
19. Passaretti Umberto » 72,360 »
20. Mazzarella Giuseppe » 72,096 »
21. Bianchini Virginio . » 71,984 »
22. Augurio Garibaldi . » 71,983 »
23. Mita Antonio . » 71,577 »
24. Previtera Antonio . » 71,568 »
25. Bova Antonino » 71,400 »
26. Ventrella Giuseppe . » 71,260 »
27. Colavolpe Antonio . » 70,837 »
28. Zagordo Cosimo » 70,778 »
29. Bondioni Pietro » 70,752 »
30. Incandela Francesco . . . . . » 70,684 »
31. Falciglia Antonino . . . . . » 70,652 »
32. Belleri Giacomo . . . . . » 70,293 »
33. Storto Armando . . . . . » 70,181 »
34. Gianfranchi Ruggero Cleto . . . » 69,832 »
35. Chindamo Giuseppe . . . . » 69,797 »
36. Perfetti Luigi . . . . . . » 69,627 »
37. Paoluzi Remo . . . . . . » 69,219 »
38. Pesente Elio . . . . . . » 68,976 »
39. Bruatto Giorgio . . . . . » 68,926 »
40. Bellotoma Giovanni . . . . » 68,899 »
41. Stabili Franco . . . . . . » 68,880 »
42. Guido Pasquale . . . . . » 68,598 »
43. Onofri Ermanno . . . . . » 68,382 »
44. Passeri Sergio . . . . . . » 68,365 »
45. Lo Martire Stelio . . . . . » 67,997 »
46. Di Caprio Salvatore . . . . » 67,866 »
47. Aprile Pietro Maria . . . . » 67,527 »
48. Picciolini Gianfranco . . . . » 67,066 »
49. Faillace Peppino . . . . . » 66,926 »
50. Tosolini Renzo . . . . . » 66,132 »
51. Norbiato Bruno . . . . . » 65,749 »
52. Russo Alesi Domenico . . . . » 65,150 »
53. Magoni Beniamino . . . . » 63,599 »
54. Zaffanella Aldo . . . . . » 63,538 »
55. Pira Giacomo . . . . . . » 63,120 »
56. Sancilio Cosmo . . . . . » 63,073 »
57. Muriana Giuseppe . . . . . » 63,072 »
58. Famiglietti Giuseppe . . . . » 63,050 »
59. Luchetti Loreto . . . . . » 63,033 »
60. Marzola Uber . . . . . . » 63 »
61. Callipo Gaetano . . . . . . » 62,613 »
62. De Felice Renato . . . . . » 62,314 »
63. Ventura Francesco . . . . . » 61,853 »
64. Patriarca Mario . . . . . » 61,520 »
65. Marinelli Gaspero . . . . . » 61,240 »
66. Maccioni Pietro . . . . . » 60,366 »
67. Caccavale Antonio . . . . . » 59,269 »
68. Bruno Carmelo . . . . . » 58,500 »
69. Martina Rolando . . . . . » 58,181 »
70. Rademoli Armando . . . . . » 57,545 »
71. Scrudato Salvatore . . . . . » 57,132 »
72. Costardi Felice . . . . . . » 56,516 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4182)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio emotrasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di endoscopia;

un posto di aiuto del laboratorio radioisotopi;

un posto di aiuto del servizio di terapia del dolore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1811/S)

OSPEDALE «REGINA MARGHERITA» DI PALAZZO ADRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palazzo Adriano (Palermo).

(1819/S)

OSPEDALE «CUTRONI ZODDA» DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di urologia;

due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(1809/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(1820/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(1806/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1813/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1814/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno);

un posto di aiuto di laboratorio di analisi (a tempo pieno);

un posto di assistente ortopedico-traumatologo (a tempo pieno);

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(1808/S)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 giugno 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soresina (Cremona).

(1812/S)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo, capo della sezione autonoma;

un posto di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(1807/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MONTECAROTTO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecarotto (Ancona).

(1805/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(1810/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad *un posto di primario di neurologia*.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(1821/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Aumento del numero dei posti del concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

Il numero dei posti del concorso ad assistente della divisione di pediatria, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 12 aprile 1979, sono elevati da uno a due.

(1838/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791570)